

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JOSÉ LUÍS DA CRUZ VILAÇA
presentate il 9 febbraio 1988 *

*Signor Presidente,
signori Giudici,*

1. Avendo constatato che la dipendente Lise Clasen era stata assente dal lavoro per motivi di salute per 542 giorni fra il 13 gennaio 1982 e il 1° agosto 1985, il Parlamento europeo, con lettera 4 ottobre 1985 del direttore del personale e degli affari sociali, comunicava alla stessa che aveva deciso di iniziare il procedimento contemplato dall'art. 78 dello statuto del personale delle Comunità europee e la invitava a designare il medico che avrebbe dovuto rappresentarla nella commissione d'invalidità, in conformità all'art. 7 dell'allegato II dello statuto.

2. La ricorrente designava la dott.ssa J. Christophersen, medico in Danimarca, a rappresentarla nella suddetta commissione, mentre il Parlamento sceglieva come suo rappresentante il dott. L. Fettmann al quale chiedeva, con lettera 28 novembre 1985, di mettersi in contatto con la dott.ssa Christophersen per la scelta del terzo medico e di provvedere al funzionamento della commissione.

3. In conformità all'art. 78 dello statuto, l'incarico affidato alla commissione — come emerge dalle suddette lettere — consisteva nell'accertare se la ricorrente fosse affetta da invalidità permanente totale che le impedisse di svolgere mansioni corrispondenti a un impiego della sua carriera.

4. Con lettera 6 dicembre 1985, il dott. Fettmann comunicava alla dott.ssa Christophersen il nominativo del dott. Palgen come terzo medico della commissione, e la convocava ad una riunione che si sarebbe tenuta il 12 dicembre 1985. Tuttavia, il 9 dicembre la dott.ssa Christophersen comunicava al dott. Fettmann che non disponeva di informazioni aggiornate sulle condizioni di salute della ricorrente che avrebbe visitato il 19 dicembre; il 6 gennaio, dopo aver visitato la ricorrente, essa inviava al Parlamento un referto in cui concludeva per l'attribuzione di una pensione di invalidità. Il dott. Fettmann fissava quindi una nuova riunione per il 17 febbraio 1986. La riunione aveva luogo in assenza della dott.ssa Christophersen, la quale comunicava per iscritto che non le era possibile recarsi a Lussemburgo nel giorno proposto. I due medici presenti redigevano pertanto una relazione, firmata da entrambi, in cui si concludeva che la ricorrente non era affetta da invalidità permanente o temporanea.

5. Tenuto conto delle conclusioni della commissione d'invalidità, l'amministrazione del Parlamento, con lettera 3 marzo 1986, invitava la ricorrente a riprendere immediatamente il lavoro.

6. Avverso questa decisione, seguita dalle conseguenze contemplate dall'art. 60 dello statuto, la ricorrente presentava un reclamo, respinto dall'amministrazione, e successivamente proponeva il ricorso di cui mi sto occupando. Essa chiede l'annullamento dell'ingiunzione di riprendere il lavoro che, a suo avviso, si basa sulla relazione della commis-

* Traduzione dal portoghese.

sione di invalidità la cui composizione e il cui operato sono inficiati da gravi irregolarità; inoltre essa chiede che, di conseguenza, il suo caso sia sottoposto ad una nuova commissione d'invalidità e che le siano versati gli stipendi assertivamente spettantile maggiorati degli interessi di mora e delle spese di causa.

7. Nel controricorso il Parlamento europeo ha innanzitutto sollevato la questione preliminare della ricevibilità del ricorso perché, a suo avviso, la ricorrente non ha interesse ad agire.

8. Comincerò con l'esaminare questo punto.

A — La ricevibilità del ricorso

9. Secondo il Parlamento europeo il ricorso scaturisce non già da una domanda di attribuzione di pensione di invalidità che sia stata respinta dall'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: «AIPN»), ma da un semplice provvedimento promosso da quest'ultima per accertare se le assenze della ricorrente fossero o no giustificate da motivi di salute, allo scopo di applicare eventualmente i provvedimenti contemplati dall'art. 60 dello statuto.

10. L'AIPN, pur potendo limitarsi a disporre, a questo scopo, di una perizia medica, si sarebbe avvalsa del procedimento contemplato dall'art. 59 dello statuto poiché intendeva anche accertare, in ossequio al principio di sana amministrazione, se vi fosse o no motivo di attribuire una pensione di invalidità. Di conseguenza, anche se nel procedimento scelto nella fattispecie si fosse verificata qualche irregolarità con riguardo agli artt. 7 e segg. dell'allegato II dello sta-

tuto, ciò inficierebbe soltanto la validità di una eventuale decisione avente ad oggetto l'accertamento dell'invalidità della ricorrente ai fini dell'art. 78 dello statuto, ma non la validità dell'unico provvedimento adottato nella fattispecie consistente nell'intimare alla ricorrente di riprendere il lavoro poiché il suo stato di salute non giustificava la sua lunga assenza.

11. La ricorrente non avrebbe quindi interesse ad agire, poiché l'annullamento del procedimento seguito nella fattispecie non potrebbe, di per sé, avere il minimo effetto sulla decisione effettivamente adottata.

12. Non mi sembra che il Parlamento sia nel giusto quando colloca il problema sul piano della ricevibilità del ricorso.

13. Il provvedimento impugnato dalla ricorrente è l'ingiunzione di riprendere il lavoro contenuta nell'atto amministrativo 3 marzo 1986 del Parlamento europeo. Se questo atto è idoneo ad arrecarle pregiudizio, la ricorrente ha interesse a contestarne la legittimità (art. 91, n. 1, dello statuto) qualora la pronuncia della Corte possa valere a modificare la decisione adottata. Diversa è la questione della fondatezza o della infondatezza dei mezzi dedotti dalla ricorrente a sostegno del ricorso.

14. Orbene, mi sembra indiscutibile che la decisione contenuta nella lettera 3 marzo 1986 abbia i connotati di un atto che può arrecare pregiudizio e che, in quanto tale, può essere oggetto di ricorso. In realtà, la lettera di cui trattasi (nonostante la formula di cortesia in essa usata) contiene un'ingiunzione chiara e precisa ai termini della quale la ricorrente deve riprendere *immediatamente* a svolgere le sue mansioni. L'ingiunzione del Parlamento ha avuto immediate ripercussioni sulla situazione giuridica della

ricorrente, poiché, non ottemperandovi, la ricorrente passerebbe da una situazione d'assenza giustificata per malattia ad una situazione d'assenza ingiustificata, con le conseguenze (soprattutto economiche e disciplinari) che ne derivano. Non mi sembra che la ricorrente sia tenuta ad aspettare il verificarsi di queste conseguenze (alcune delle quali sono automatiche, a tenore dell'art. 60) per proporre ricorso.

15. Come emerge dalla lettera stessa inviata alla ricorrente, la decisione dell'amministrazione è basata sulle conclusioni della « commissione d'invalidità ». Eccependo l'irregolarità della costituzione e dell'operato di detta commissione, la ricorrente ha voluto contestare la legittimità dell'atto basato su dette conclusioni.

16. Qualora la Corte considerasse fondati gli argomenti della ricorrente, questa si troverebbe in una situazione giuridica diversa da quella in cui verserebbe se non avesse proposto il ricorso.

17. In altre parole, la ricorrente ha interesse ad agire a causa degli effetti che la sentenza della Corte potrebbe avere sulla sua situazione giuridica qualora il ricorso venisse accolto¹.

18. Vi suggerisco pertanto di respingere l'eccezione di irricevibilità opposta al ricorso.

B — Il merito del ricorso

19. Risolta la questione della ricevibilità, resta da esaminare la fondatezza dei mezzi e

¹ — Vedasi sentenza 2 luglio 1969, causa 20/68, Pasetti/Commissione, Racc. 1969, pag. 235, in particolare pag. 243.

degli argomenti dedotti. Entriamo così nel merito della causa.

20. Orbene, su questo punto non mi sembra che la tesi della ricorrente sia accoglibile. Infatti, i mezzi e gli argomenti da essa dedotti non hanno con la decisione impugnata un nesso che consenta loro di raggiungere il risultato voluto.

21. Infatti, detti mezzi ed argomenti potrebbero avere effetti soltanto su un provvedimento che non è stato adottato: la decisione di attribuzione o il rifiuto di attribuzione di una pensione d'invalidità ai sensi dell'art. 78 dello statuto. La decisione effettivamente adottata ed impugnata — la quale può produrre soltanto le conseguenze contemplate dall'art. 60 dello statuto — è stata adottata dall'AIPN in base al procedimento di cui all'art. 78, ma un procedimento che avesse offerto garanzie molto minori sarebbe stato sufficiente. Pertanto, solo qualora le irregolarità del procedimento effettivamente seguito implicassero per la ricorrente garanzie minori di quelle inerenti al procedimento di regola seguito per l'adozione della decisione impugnata, dette irregolarità potrebbero incidere sulla validità di quest'ultima. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui fosse contestata la qualifica di medico delle persone che hanno accertato se le assenze fossero o no legittime.

22. Tuttavia, nella fattispecie ciò non si verifica.

23. Per la validità della decisione era sufficiente un qualsiasi controllo medico ordinato dall'istituzione (art. 59, n. 1, dello statuto), per esempio un controllo effettuato

da un solo medico scelto dalla ricorrente. Nella fattispecie, il controllo è stato effettuato dal medico scelto dal convenuto in collaborazione con un altro medico e si è tenuto conto del referto inviato dal medico curante della ricorrente.

24. La decisione impugnata si è pertanto basata su un procedimento di controllo della giustificata assenza per malattia comportante garanzie molto maggiori di quelle prescritte dalla legge.

25. A mio avviso, quindi, le asserite irregolarità della costituzione e dell'operato della commissione di invalidità non sono pertinenti poiché non possono inficiare la validità della decisione impugnata. In realtà, come la Corte ha già statuito, « di norma, un'irregolarità procedurale implica l'annullamento totale o parziale di una decisione solo se venga provato che, in mancanza di questa irregolarità, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso »².

26. Tuttavia, qualora si ritenesse, contrariamente a detto orientamento, che l'AIPN, anche se non era tenuta ad avvalersi del procedimento contemplato dall'art. 78, doveva osservare le norme che disciplinano questo procedimento una volta che l'aveva promosso, ci si dovrebbe pronunciare sulla fondatezza dei vari mezzi dedotti dalla ricorrente.

27. È quanto farò, in via puramente subordinata.

2 — Sentenza 23 aprile 1986, causa 150/84, Bernardi/Parlamento europeo, Racc. 1986, pag. 1375, punto 28; vedasi anche la sentenza 29 ottobre 1980, cause riunite 209-215 e 218/78, Van Landewyck/Commissione, Racc. 1980, pag. 3125, in particolare pag. 3239, punto 47.

1) *Sulla violazione dell'art. 7, comma 1, 3° trattino, dell'allegato II dello statuto*

28. Secondo la ricorrente, il terzo medico della commissione di invalidità non è stato designato d'intesa col medico da lei scelto, contrariamente a quanto prescritto dalla disposizione in epigrafe.

29. Su questo punto le versioni delle parti sono contrastanti. Il Parlamento sostiene (allegato C del controricorso) che la segretaria del suo servizio medico si mise in contatto con il medico della ricorrente, raggugliandola sul procedimento da seguire per la designazione del terzo medico, per la quale era necessario il suo assenso. La ricorrente nega invece che il suo medico curante sia mai stato informato del procedimento di designazione del terzo medico e, quindi, che abbia dato il suo consenso sulla scelta del dott. Palgen (allegato 17 della replica). Secondo la ricorrente, la dott.ssa Christophersen fu indotta dal tenore della lettera 6 dicembre 1985 a ritenere che la designazione del terzo medico fosse un fatto compiuto, su cui non avrebbe potuto avere la minima influenza.

30. L'argomento della ricorrente non mi sembra fondato.

31. Da un lato, il medico della ricorrente (allegato 17) ammette di essere stato informato delle modalità della costituzione della commissione d'invalidità, e in particolare della necessità di un'intesa fra i medici delle parti quanto alla designazione del terzo medico. Ciononostante, non ha sollevato la minima obiezione nel carteggio scambiato col medico designato dal convenuto dopo la lettera 6 dicembre 1985.

32. La stessa ricorrente era pienamente informata del procedimento da seguire, non solo perché aveva la possibilità di conoscere adeguatamente lo statuto, ma anche perché le erano stati forniti i necessari chiarimenti con la lettera del Parlamento europeo 4 ottobre 1985. Orbene, la dott.ssa Christophersen, dopo aver ricevuto la lettera 6 dicembre, si incontrò con la ricorrente quando la sottopose a visita medica durante le vacanze natalizie; pertanto ebbe agio di informarsi ulteriormente su quello che avrebbe dovuto fare qualora non fosse stata d'accordo sulla designazione del terzo medico.

33. Stando così le cose, e prescindendo dal se le asserzioni del Parlamento sulle informazioni fornite al medico della ricorrente siano veritiere, si deve ammettere che quest'ultimo, non essendosi opposto alla scelta effettuata dal dott. Fettmann, l'ha accettata.

34. La ricorrente, quindi, non ha fornito la minima prova a sostegno delle sue asserzioni, nonostante vi fosse tenuta, e pertanto questo mezzo dovrebbe essere respinto.

2) *Sulla violazione dell'art. 7, comma 3, dell'allegato II dello statuto*

35. Secondo la ricorrente, il procedimento seguito dal dott. Fettmann, poiché ha privato lei e il suo medico curante della possibilità di ricusare il terzo medico, le ha impedito di chiedere al presidente della Corte di giustizia di designare il terzo medico, a norma dell'art. 7, comma 3, dell'allegato II dello statuto.

36. Questo mezzo del ricorso è strettamente connesso al mezzo precedente, e le stesse considerazioni che mi hanno indotto a considerare infondato quel mezzo ne comportano del pari, secondo me, il rigetto.

37. Aggiungasi che l'asserzione della ricorrente secondo cui essa apprese la nomina del dott. Palgen soltanto in occasione della riunione della commissione d'invalidità svoltasi il 17 febbraio 1986 appare poco credibile, soprattutto se si considera che la ricorrente fu visitata nel dicembre 1985 dalla dott.ssa Christophersen, la quale conosceva già allora perfettamente l'identità del terzo medico scelto dal dott. Fettmann.

3) *Sull'assenza della dott.ssa Christophersen alla riunione della commissione d'invalidità*

38. Secondo la ricorrente, la dott.ssa Christophersen considerò inutile la sua presenza alla riunione del 17 febbraio poiché era sicura che in quell'occasione non sarebbe stata adottata alcuna decisione.

39. Tuttavia, dalla lettera 30 gennaio 1986 inviata dal dott. Fettman alla dott.ssa Christophersen (allegato 9 del ricorso) emerge chiaramente che nella riunione del 17 febbraio sarebbe stata redatta una relazione e alla destinataria della lettera venne per giunta fatto notare che, qualora non fosse stata d'accordo con le conclusioni degli altri medici, avrebbe dovuto astenersi dal firmare la relazione. Appare quindi perlomeno sorprendente che la ricorrente affermi che il suo medico curante ignorava che in detta riunione sarebbe stata adottata una qualsivoglia decisione.

40. Vero è che nella stessa lettera si diceva che la presenza del medico curante della ricorrente alla riunione non era necessaria.

41. Ciò solleva la questione, più spinosa, se la commissione d'invalidità possa deliberare validamente senza che tutti i suoi membri si riuniscano e, quindi, se i suoi lavori possano svolgersi per iscritto.

42. Orbene, non vedo per quale motivo la commissione d'invalidità non possa svolgere i compiti affidatole per il semplice fatto che uno dei suoi membri non intende essere presente anche se gliene è stata data la possibilità. Lo stesso principio della continuità del servizio pubblico non consente questa soluzione poiché, diversamente, sarebbe facile rinviare indefinitivamente i lavori della commissione, impedendole di svolgere il compito affidatole dallo statuto. Aggiungasi che, siccome, come la Corte ha già affermato, un membro di una commissione d'invalidità non può, con la sua assenza e col suo rifiuto di firmare la relazione, rendere impossibile l'applicazione delle disposizioni statutarie, dato che la commissione deve decidere a maggioranza in caso di disaccordo³, per lo stesso motivo detto membro non può impedire che si applichino dette disposizioni col rifiutarsi di presenziare alla riunione in cui viene redatto il referto.

43. Tuttavia ciò presuppone che al medico della ricorrente sia stata data una effettiva possibilità di essere presente alla riunione.

³ — Vedansi sentenza 12 marzo 1975, causa 31/71, Gigante/Commissione, Racc. 1975, pag. 337; sentenza 9 luglio 1975, cause riunite 42 e 62/74, Vellozzi/Commissione, Racc. 1975, pag. 871; sentenza 16 dicembre 1976, causa 124/75, Perinciolo/Consiglio, Racc. 1976, pag. 1953; sentenza 21 maggio 1981, causa 156/80, Morbelli/Commissione, Racc. 1981, pag. 1357; sentenza 23 aprile 1986, Bernardi/Parlamento, cit.

Poiché detto medico risiedeva all'estero, la soluzione naturale era offrirle altre possibilità, il che le avrebbe consentito di scegliere quella che più le conveniva.

44. È dubbio che ciò si sia verificato nella fattispecie. Una prima data — il 12 dicembre 1985 — venne proposta alla dott.ssa Christophersen, la quale la rifiutò, giustamente, perché doveva visitare la ricorrente.

45. In seguito, e senza altra alternativa, essa venne convocata alla riunione del 17 febbraio 1987. Ciò significa che non solo non le fu data la possibilità — ovvia, dato che risiedeva all'estero — di proporre una data che le convenisse per la riunione, ma essa fu addirittura invitata a non comparire perché le si comunicò che la sua presenza alla riunione non era necessaria.

46. Orbene, questa comunicazione è, secondo me, errata e idonea ad indurre in errore poiché i lavori di un organo collegiale come la commissione d'invalidità implicano, in via di principio, la riunione dei suoi membri. In realtà, benché i dati d'indole sanitaria siano dati oggettivi, è certo che la diagnosi e, ancor più, le conclusioni possono essere diverse se sono discusse tra i membri della commissione. Nel caso dei referti, la diagnosi dei tre medici è la stessa, mentre sono diverse soltanto le conclusioni che ne sono state tratte. Tuttavia, non è detto che il risultato non sarebbe stato diverso se i tre medici si fossero riuniti per mettere a confronto i loro punti di vista.

47. Poiché non è stato fatto tutto il fattibile perché si svolgesse la riunione della commis-

sione e poiché il comportamento degli uffici del convenuto e dei suoi rappresentanti ha potuto indurre in errore il medico della ricorrente quanto alla necessità della sua presenza, non mi sembra che si possano considerare valide le conclusioni di una relazione redatta in simili circostanze.

48. Non ritengo efficace l'argomento opposto dal convenuto, tratto dall'art. 8 dell'allegato II dello statuto, che pone a carico del dipendente interessato i maggiori onorari conseguenti alla designazione di un medico residente lontano dalla sede di servizio del dipendente, ad eccezione delle spese di viaggio. Infatti, questa disposizione, anche se ha uno scopo dissuasivo, si riferisce non alla presenza del medico alla riunione della commissione, ma alla scelta di un medico residente lontano dalla sede di servizio del dipendente, che dovrà necessariamente spostarsi per partecipare alle riunioni, con le maggiori spese che ne conseguono. Né ritengo che si debba attribuire significato sostanziale agli argomenti letterali che il Parlamento ricava dalla diversa redazione dei vari articoli contenuti nell'allegato II dello statuto.

4) *Sull'irregolarità della deliberazione per difetto di quorum*

49. La ricorrente rileva che, secondo i principi del diritto amministrativo danese, nel caso di una commissione composta da tre persone è necessaria, perché sussista il *quorum*, la presenza di tutti e tre i componenti.

50. Il problema così sollevato è in definitiva assorbito da quello posto dal mezzo precedente e dev'essere risolto nello stesso modo.

51. Poiché, in via di principio, la commissione deve riunirsi con la presenza di tutti i suoi membri, l'assenza di uno di loro, anche se, almeno in parte, può spiegarsi col comportamento dell'amministrazione, impedisce che essa possa deliberare validamente.

5) *Sulla violazione dell'art. 7, comma 2, dell'allegato II dello statuto*

52. La ricorrente sostiene che nella lettera 4 ottobre 1985 del direttore del personale le venne impartito il termine di un mese per la designazione di un medico, mentre questo termine non figura nell'art. 7 dell'allegato II dello statuto; per questo motivo, la costituzione della commissione d'invalidità sarebbe inficiata ab initio.

53. Tuttavia, nessun elemento avalla l'assunto della ricorrente. In primo luogo, trattasi di un termine ragionevole, che ha consentito alla ricorrente di designare il suo medico senza la minima difficoltà. Inoltre la ricorrente non ha proposto reclamo avverso la fissazione del termine, in particolare nella lettera 21 aprile 1986 (allegato 13 del ricorso), e si deve pertanto ritenere che l'abbia tacitamente accettato. Un eventuale vizio di forma sarebbe stato così sanato.

54. In ogni caso si trattava di un termine meramente ordinatorio, che il Parlamento ha ritenuto giusto stabilire, nel silenzio dello statuto, per garantire la buona amministrazione, vale a dire per non ritardare i lavori della commissione.

55. A mio avviso, non sussiste sotto questo profilo alcuna irregolarità e pertanto questo mezzo del ricorso dovrebbe essere respinto.

6) *Sulla violazione dell'art. 78 dello statuto*

56. Secondo la ricorrente, l'art. 78 prescrive che la commissione d'invalidità accerti se il dipendente sia affetto da invalidità permanente totale che gli impedisca di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera. Tuttavia, la conclusione cui sono giunti i due medici della commissione (il dott. Fettmann e il dott. Palgen), che cioè la ricorrente non era affetta da alcuna invalidità, né temporanea né permanente, non sarebbe stata adottata tenendo conto delle mansioni da lei esercitate.

57. È però evidente che il giudizio sull'invalidità alla luce delle mansioni espletate dal

dipendente è necessario soltanto in caso di invalidità parziale. Soltanto in quel caso si deve giudicare se l'invalidità renda o no impossibile lo svolgimento di talune specifiche mansioni.

58. Orbene, nella fattispecie, la commissione è giunta alla conclusione che la ricorrente non è affetta da alcuna invalidità, né totale, né parziale. Era pertanto superfluo precisare che la ricorrente è idonea a svolgere le mansioni corrispondenti ad un posto della sua carriera, vale a dire della carriera C 3/C 2.

59. Di conseguenza si dovrebbe respingere anche questo mezzo del ricorso.

C — Conclusione

60. Dalla mia analisi dei vari mezzi dedotti dalla ricorrente emerge che soltanto il mezzo riguardante l'assenza del medico curante della ricorrente alla riunione della commissione d'invalidità potrebbe, secondo me, comportare l'annullamento della decisione impugnata qualora nella fattispecie si fossero dovute osservare le norme relative alla commissione suddetta perché l'impugnata decisione fosse validamente adottata.

61. Tuttavia sono dell'avviso che eventuali irregolarità inerenti alla costituzione e al funzionamento della commissione non possano avere ripercussioni sulla decisione effettivamente adottata, impugnata dalla ricorrente.

62. In base a quanto sopra esposto, vi suggerisco di respingere il ricorso e di ripartire le spese in conformità al combinato disposto degli artt. 69 e 70 del regolamento di procedura.